

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO ONEROSO**

**TRA**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE" (di seguito l' "UNIVERSITA'"), con sede legale in Napoli, alla Via Ammiraglio F. Acton n. 38, P. IVA 01877320638, COD. FISC. 80018240632, in persona del legale rapp.te Rettore prof. Alberto Carotenuto nato a Napoli (NA) il 01/06/1957, in qualità di Concedente;

**E**

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,  
Via \_\_\_\_\_, nella qualità di  
\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
P. IVA \_\_\_\_\_, COD. FISC. \_\_\_\_\_, in  
qualità di Concessionario

**PREMESSO CHE**

- L'Università, ha adottato il Regolamento per la concessione delle aree di Villa Doria (di seguito "il Regolamento"), pubblicato sul sito Internet dell'Ateneo ed emanato con Decreto del Rettore n.564 in data 08/07/2015, finalizzato a disciplinare le modalità ed i termini per la concessione in uso delle aree, degli accessori, delle attrezzature e dei servizi della Villa Doria d'Angri di proprietà dell'Università;
- la società \_\_\_\_\_ (oppure il Signor \_\_\_\_\_) ha presentato in data \_\_\_\_\_, domanda di concessione in uso delle aree di Villa Doria d'Angri per la realizzazione dell'evento \_\_\_\_\_, da tenersi in data \_\_\_\_\_;

- che l'Ufficio di Supporto ai Servizi Villa Doria d'Angri dell'Università, con comunicazione prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha inteso concedere in uso le suddette aree conformemente alla domanda pervenuta (Protocollata al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);
- tutto quanto premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue

**Articolo 1**  
***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2**  
***(Finalità)***

1. Il presente contratto, conformemente alla domanda presentata dal Concessionario, nonché alle disposizioni contenute nel Regolamento e dei relativi allegati (che il Concessionario dichiara di aver visionato e di conoscere integralmente), disciplina le modalità ed i termini di concessione in uso temporaneo per lo svolgimento dell'evento \_\_\_\_\_ nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, delle aree di Villa Doria d'Angri così come individuate nell'allegata planimetria (doc. n. 2):

**Articolo 3**  
***(Obblighi dell'Università concedente)***

1. Con il presente contratto l'Università, nella sua qualità di proprietario della Villa Doria d'Angri e di concedente, assume l'obbligo di mettere a disposizione del concessionario esclusivamente gli ambienti e le attrezzature individuati all'articolo 2 per il periodo ivi indicato al fine di consentire lo svolgimento dell'evento oggetto della domanda.

2. La concessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.
3. L'Università può sospendere o rinviare la concessione delle aree per sopravvenute cause di forza maggiore, eventualmente mettendo a disposizione del Concessionario aree alternative del medesimo livello.
4. L'Università si riserva, comunque, di revocare la concessione per sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze attinenti la sicurezza e l'ordine pubblico.
5. L'Università è comunque esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sciopero del personale, *black-out* elettrico, guasti tecnici alle apparecchiature che non siano dovuti a mancati interventi periodici di ordinaria manutenzione, eventi naturali straordinari.

#### **Articolo 4** ***(Obblighi del concessionario)***

1. Il Concessionario assume l'obbligo di utilizzare esclusivamente le aree specificate all'articolo 2, per lo svolgimento dell'evento \_\_\_\_\_, che si terrà il giorno \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (ovvero: che si terrà dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_).
2. È fatto espresso divieto al Concessionario di utilizzare aree diverse da quelle sopra specificate; è fatto altresì di utilizzare le aree oggetto del presente contratto in periodi diversi da quelli indicati ovvero per finalità diverse da quelle di cui al comma 1.
3. Il Concessionario si impegna a non concedere a terzi l'utilizzo delle aree oggetto del presente contratto.
4. Il Concessionario dichiara espressamente e senza riserva alcuna di aver preso visione delle aree oggetto della domanda di concessione in uso e di averle trovate di proprio gradimento e conformi a quanto necessario per lo svolgimento del suddetto evento; a tal fine, si impegna a sottoscrivere, altresì, il verbale di consegna che costituirà parte integrante del presente contratto.

5. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università si riserva il diritto di sospendere ovvero di annullare immediatamente e senza preavviso l'evento, con l'ulteriore riserva di intraprendere tutte le iniziative necessarie anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti, ivi compresi quelli arrecati all'immagine dell'Ateneo.

6. Qualora le aree oggetto di concessione, ovvero quelle ad esse adiacenti, fossero oggetto di interventi di manutenzione indifferibili, il Concessionario si impegna a tollerarli anche laddove comportino un lieve impedimento all'utilizzo delle stesse.

### **Articolo 5** ***(Pagamento del corrispettivo)***

1. A fronte della concessione in uso delle aree di cui all'articolo 2, il Concessionario si impegna a corrispondere il corrispettivo complessivo di euro \_\_\_\_\_ ( ), oltre i.v.a., determinato in conformità al Tariffario allegato al Regolamento e del costo relativo all'utilizzo del personale dipendente, secondo le seguenti modalità:

- euro \_\_\_\_\_, a titolo di acconto, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente contratto, e cioè il giorno \_\_\_\_\_, mediante bonifico bancario intestato "Università degli Studi di Napoli Parthenope" [IBAN **IT39E0101003400100000300684**], la quale provvederà a rilasciare relativa fattura;

- euro \_\_\_\_\_, a titolo di saldo, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni antecedenti all'evento programmato, e cioè il giorno \_\_\_\_\_, mediante bonifico bancario intestato "Università degli Studi di Napoli Parthenope" [IBAN **IT39E0101003400100000300684**], la quale provvederà a rilasciare relativa fattura.

2. Il mancato versamento del saldo entro il termine previsto costituisce grave inadempimento del Concessionario, con conseguente facoltà per l'Università di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'Università non procederà a nuove concessioni in uso delle aree al Concessionario, con riserva di intraprendere le azioni per il risarcimento del danno.

**Articolo 6**  
***(Modalità di utilizzo delle aree)***

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario diviene custode delle aree, nonché di tutti gli accessori, attrezzature e servizi; pertanto assume l'obbligo del loro corretto utilizzo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente contratto di concessione d'uso, nonché di ulteriori specifiche indicazioni che dovessero pervenire da parte dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

2. Il Concessionario assume altresì l'obbligo di:

- di utilizzare le aree concesse in uso per lo svolgimento di iniziative che non siano in conflitto d'interessi con le attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", né che ledano l'immagine di quest'ultima, che siano realizzate con elevato grado di professionalità, competenza e attendibilità, nel rispetto dei più elevati principi di decoro, decenza e dignità;
- di limitare l'affluenza al pubblico ai soli posti contenuti nelle aree richieste, nel rispetto della loro capienza così come comunicata e pubblicizzata dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", esonerando la stessa da ogni responsabilità conseguente;
- di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione fiscale, nonché dalle norme in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei lavoratori, ovvero da altre norme vigenti (ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle inerenti al rilascio di permessi, autorizzazioni, contributi per diritti d'autore e così via), dalle specifiche licenze e da altre particolari prescrizioni che eventualmente dovessero necessitare in relazione alla tipologia dell'evento, esonerando l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" da ogni responsabilità conseguente;
- di non apportare modifiche e/o manomissioni, neppure parziali, alle parti fisse delle aree concesse in uso, nonché agli impianti e ai dispositivi di sicurezza e antincendio, in modo da compromettere l'integrità, la funzionalità e l'efficienze

degli stessi, esonerando l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" da ogni responsabilità conseguente;

- di non affiggere alcunché alle porte o alle pareti, né di procurare fori e/o abrasioni alle porte, agli arredi, agli infissi, ai pavimenti e alle strutture concesse in uso;
- di impedire occultamenti delle uscite di sicurezza, come pure degli estintori, degli idranti e dei cartelli segnaletici.

3. Il Concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza che nelle aree concesse in uso è proibito fumare, introdurre animali, sostanze infiammabili o pericolose.

4. È facoltà dell'Università di disporre in ogni momento apposite ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente articolo con riserva di adottare, in caso di accertata violazione, di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

#### **Articolo 7 - EVENTUALE** *(Modalità e servizi aggiuntivi)*

A) Il Concessionario può avvalersi di servizi di *catering* conformemente alla specifica richiesta presentata nella domanda, approvata dall'Ufficio di Supporto ai Servizi Villa Doria d'Angri dell'Università con comunicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, secondo le modalità e nei termini ivi espressamente indicati.

B) Il Concessionario, conformemente al progetto presentato unitamente alla domanda di concessione, approvato [con modifiche] dall'Ufficio di Supporto ai Servizi Villa Doria d'Angri dell'Università con comunicazione provvedimento n. [...] del [...], può avvalersi, per lo svolgimento dell'evento, dei seguenti servizi:

---

C) Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario dichiara espressamente che oggetto dell'evento è l'esposizione di beni di particolare rilievo e valore storico, artistico, culturale (o altro \_\_\_\_\_).

I servizi di vigilanza (conservazione, ecc.) e le spese necessarie per gli stessi sono a totale carico del Concessionario, il quale esonera espressamente l'Università da ogni responsabilità ad essi conseguente.

**Articolo 8**  
***(Responsabilità del Concessionario ó Polizza assicurativa)***

1. Il Concessionario è direttamente responsabile per danni che dovessero derivare a terzi o a cose in occasione dello svolgimento dell'evento, ivi compreso il furto e l'incendio, nonché per atti e/o fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso dell'evento, esonerando altresì espressamente l'Università da eventuali pretese di terzi; è altresì responsabile per i danni eventualmente conseguenti al mancato ovvero inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario si obbliga a sottoscrivere altresì apposita polizza assicurativa, nel rispetto delle condizioni minime comunicate dall'Università (doc. n. 3), a copertura di tutti i danni a cose e/o a persone derivanti da responsabilità proprie e di tutti coloro della cui opera professionale intende avvalersi, nonché di coloro che gestiscono attività collaterali e funzionali allo svolgimento dell'evento; si obbliga altresì a consegnarne copia di detta polizza entro dieci giorni dal ricevimento del presente contratto da parte dell'Università, che costituiscono parte integrante dello stesso.

3. La mancata sottoscrizione della suddetta polizza assicurativa rende il contratto improduttivo di qualsivoglia effetto.

**Articolo 9**  
***(Riconsegna)***

1. Il Concessionario assume l'obbligo di riconsegnare le aree, gli accessori, le attrezzature e i servizi oggetto di cui all'articolo 2 nel medesimo stato in cui si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto e del verbale di consegna.

2. L'Università verifica, di concerto con il Concessionario, le condizioni degli stessi redigendo apposito verbale scritto.

3. Laddove la riconsegna non dovesse avvenire nei termini e secondo le modalità convenute, l'Università provvederà allo sgombero delle aree, nonché al collocamento di tutti i materiali e le attrezzature eventualmente presenti nelle aree a spese del Concessionario, con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni ulteriori.

#### **Articolo 10** ***(Recesso)***

1. Il Concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto mediante invio di una comunicazione scritta indirizzata all'Università e inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la quale deve pervenire entro e non oltre il termine previsto all'articolo 5 per il pagamento del saldo. In tal caso, l'Università tratterà l'importo versato a titolo di acconto.

2. Il recesso comunicato successivamente al termine di cui al precedente comma 1 deve considerarsi inammissibile; in tal caso, l'Università tratterà l'intera somma versata a titolo di corrispettivo, con riserva di agire per il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 11** ***(Disposizioni finali)***

1. Il Concessionario assume l'obbligo di restituire all'Università una copia della presente scrittura privata, debitamente sottoscritta, unitamente ad una copia della polizza assicurativa ugualmente sottoscritta, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del presente contratto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti.



**Articolo 12**  
***(Risoluzione delle controversie)***

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.

Per l'Università degli Studi di Napoli  
"Parthenope"  
Il Rettore  
Prof. Alberto Carotenuto

Sig. /Società ..... – Concessionario

---

Data e Timbro

---

Data e Timbro

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c. il concessionario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni riportate negli artt. 4 (obblighi del concessionario), 5 (pagamento del corrispettivo), 8 (polizza assicurativa), 10 (recesso).

Per l'Università degli Studi di Napoli  
"Parthenope"  
Il Rettore  
Prof. Alberto Carotenuto

Sig. /Società ..... – Concessionario